

CITTA' DI
VENEZIA



**PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI VENEZIA**

(Articolo 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014 – L. Stabilità 2015)





INDICE

	Pag.
1. PREMESSA NORMATIVA	3
2. STATO ATTUALE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA	7
2.a SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE	7
2.b SOCIETÀ SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO	11
2.c ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE	13
2.d AFFIDAMENTI DI SERVIZI A SOCIETÀ PARTECIPATE E SISTEMA DEI CONTROLLI	15
3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	18
3.a SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE	19
3.b SOCIETÀ SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO	29
3.c ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE	31
3.d SITUAZIONE ATTESA AD ESITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	36

Allegato 1: *Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione*

Parte A) Società a controllo esclusivo in via diretta ed indiretta.

Parte B) Società a controllo congiunto

Parte C) Altre partecipate

Parte D) Affidamenti di servizi

Allegato 2: *Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A.*

Allegato 3: *Piano di integrazione delle strutture ICT delle società controllate*



1. PREMESSA NORMATIVA

La legge di Stabilità 2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l’obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

Il comma 611¹ della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti pubblici e quindi anche gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 29²), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla L. Stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza all’adozione

¹ Art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015)

Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e dall' articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

² Art. 3 L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008)

Comma 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* , e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

[...]

Comma 28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

[...]

Comma 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L’obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell' *articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.



del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell'azione di razionalizzazione, contenuti di massima del piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

➤ COMPETENZA

Per quanto riguarda i Comuni l'obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è posto dal comma 612³ dell'art. 1 legge 190/2014 in capo al Sindaco (attualmente, nel Comune di Venezia, i poteri del Sindaco sono attribuiti al Commissario Straordinario).

➤ CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

➤ CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il piano deve definire:

- modalità di attuazione;
- tempi di attuazione;
- esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al Piano è inoltre allegata una specifica relazione tecnica.

➤ TERMINI

Il piano di razionalizzazione deve essere definito ed approvato entro il 31 marzo 2015.

³ Art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015)

Comma 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



➤ ADEMPIMENTI CORRELATI

Il piano di razionalizzazione, corredato dell'apposita relazione tecnica, deve essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del cd. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n° 33/2013).

Analogamente alle fasi legate all'approvazione del piano, la normativa detta precise prescrizioni anche per le successive fasi di attuazione del piano e rendicontazione dei risultati ottenuti.

➤ ATTUAZIONE DEL PIANO

Una volta approvato il piano operativo dovrà essere oggetto di attuazione attraverso apposite deliberazioni del Consiglio Comunale e degli organi delle società interessate, con cui si andranno ad approvare le previste operazioni di cessione, scioglimento, o fusione, volte al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle partecipazioni entro il termine del 31/12/2015 fissato dal comma 611.

Inoltre per le eventuali ulteriori iniziative previste dal Piano (ad esempio riorganizzazione degli organi amministrativi e delle strutture aziendali) andranno adottati i necessari provvedimenti anche presso gli organi delle società interessate.

Il comma 613⁴ dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*", con prevalenza quindi della disciplina codicistica in materia di rapporti societari sulle norme originarie.

Il comma 614⁵ dell'art. 1 della legge 190/2014 estende l'applicazione, al piano operativo di razionalizzazione ed ai successivi provvedimenti attuativi, dei commi 563-568-ter dell'art. 1 della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

⁴ Art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015)

Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

⁵ Art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015)

Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.



➤ TERMINI

Il risultato della riduzione delle partecipazioni, in esecuzione del piano, deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2015.

➤ RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta dal Sindaco una relazione sui risultati conseguiti in esito all'attuazione del piano di razionalizzazione.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere:

- trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- pubblicata nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.




2. STATO ATTUALE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA

La rappresentazione dell'attuale situazione delle partecipazioni del Comune di Venezia, come anche quella del Piano di razionalizzazione delle medesime nel successivo capitolo, verrà articolata in funzione del grado di controllo che l'Ente è in grado di esercitare sulla singola società, in corrispondenza della quota di partecipazione posseduta o di altri vincoli posti alla governance. La situazione della società sarà quindi rappresentata nel seguente ordine espositivo:

- a) società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente), in quanto l'Ente elegge la maggioranza degli amministratori, senza vincoli da altri soci nell'esercizio della governance
- b) società controllate congiuntamente con altri soci, ove l'Ente non elegge la maggioranza degli amministratori e deve condividere con altri soci l'esercizio dei poteri di governance
- c) altre società partecipate

2.a SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE

Viene di seguito riportato graficamente l'attuale sistema delle partecipazioni di controllo esclusivo del Comune di Venezia, possedute sia direttamente che per il tramite di altre società controllate.





Si fa rinvio all'Allegato 1 Parte A) *Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione: Società a controllo esclusivo in via diretta ed indiretta* per il quadro informativo specifico di ogni società controllata, contenente anche tutti i riferimenti sui servizi erogati e sulla situazione economico patrimoniale utile alla lettura del presente documento.

L'attuale situazione delle partecipate di controllo esclusivo si è formata per effetto di alcune operazioni societarie intervenute dopo la Ricognizione effettuata dal Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 28 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che con deliberazioni di n. 68 del 16/6/2008, n. 83 del 14/7/2008, e n. 117 del 2008 aveva stabilito il mantenimento della partecipazione del Comune di Venezia nelle seguenti società controllate:

1. ASM S.p.A. (ora AVM S.p.A.)
2. ACTV S.p.A.
3. PMV S.p.A.
4. VE.LA. S.p.A. (controllata in via indiretta)
5. Lido di Venezia – Eventi & Congressi S.p.A.
6. Casinò Municipale di Venezia S.p.A.
7. IVE S.r.l.
8. Vega Scarl (allora non controllata)
9. AMES S.p.A.
10. Venis S.p.A.
11. Insula S.p.A.
12. Venezia Spiagge S.p.A.

oltre a Veritas S.p.A. (trattata nel successivo paragrafo in quanto sottoposta a controllo congiunto).

Le principali operazioni di riorganizzazione societaria realizzate dopo la Ricognizione del 2008 hanno portato alla costituzione del Gruppo della Mobilità sotto il controllo di AVM S.p.A. e del Gruppo della Casa da Gioco sotto il controllo di CMV S.p.A., nonché alla costituzione di un polo immobiliare intorno a Ive S.r.l..

GRUPPO MOBILITA'

Sono state realizzate le due seguenti operazioni di riorganizzazione societaria delle società partecipate operanti nel settore della Mobilità:

- a. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140/2011 e n. 89/2013 è stata approvata la costituzione del gruppo societario della mobilità, affidando a AVM S.p.A. il ruolo di Capogruppo, destinata ad acquisire le partecipazioni di controllo in ACTV S.p.A., in PMV S.p.A. ed in Ve.La. S.p.A..



- b. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68/2012 è stata approvata l' incorporazione di Venezia Marketing & Eventi S.p.A. in Ve.La. S.p.A, la quale, nel frattempo, ha acquisito anche il ramo d'azienda della società Lido Eventi & Congressi S.p.A., posta in liquidazione.

In esito a dette operazioni l'attuale assetto delle società del Gruppo Mobilità è pertanto il seguente:

- **AVM S.p.A.**, controllata al 100% dal Comune di Venezia: svolge le funzioni di holding capogruppo (controllando a sua volta ACTV S.p.A., PMV S.p.A. e Ve.La. S.p.A.), gestisce servizi accessori di mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento in-house del servizio TPL nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia;
- **ACTV S.p.A.**, controllata al 77% da AVM e partecipata al 13,5% dalla Provincia di Venezia e al 6,5% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 3% è suddiviso tra altri 21 comuni della Provincia di Venezia: svolge le attività operative per l'esercizio del servizio TPL per conto di AVM, negli ambiti sopraindicati, oltre a gestire in regime di proroga il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di prossimo affidamento tramite gara;
- **PMV S.p.A.**, controllata al 68% da AVM e partecipata al 10% dalla Provincia di Venezia, al 9% dal Comune di Chioggia e altrettanto da ACTV S.p.A., mentre il residuo 3% è suddiviso tra gli stessi 21 comuni soci minori di ACTV S.p.A.: è concessionaria delle infrastrutture dedicate al TPL, tra cui in particolare quella della rete tramviaria di Venezia, ubicate per la quasi totalità nel solo Comune di Venezia;
- **Ve.La. S.p.A.** controllata all'89% da AVM S.p.A. e partecipata all'11% dal Comune di Venezia: svolge le funzioni di bigliettazione per il TPL e di promozione turistica per la Città di Venezia.

GRUPPO CASA DA GIOCO

La riorganizzazione societaria della Casinò Municipale di Venezia è stata attuata in funzione del progetto di affidamento a terzi, selezionati tramite gara, della gestione della Casa da Gioco.

Con la deliberazione n. 34 del 23/04/2012 il Consiglio Comunale ha approvato lo scorporo dalla Casinò Municipale di Venezia della gestione della casa da gioco, conferita ad apposita Newco (**CdiV Gioco S.p.A.**), riservando alla conferente (ridenominata CMV S.p.A.) la proprietà degli immobili funzionali alla casa da gioco, e di altri asset immobiliari.

Pertanto in esito a dette operazioni l'attuale assetto delle società del Gruppo Casa da Gioco è ora il seguente:

1. **CMV S.p.A.** (società controllata al 100% dal Comune di Venezia) svolge il ruolo di capogruppo e di gestore degli asset patrimoniali;
2. **Casinò di Venezia Gioco S.p.A.** (controllata da CMV S.p.A. al 100%) è la società affidataria della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia;
3. **Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.** (controllata da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. al 100%) è la società operativa nel settore dei servizi alla clientela della casa da gioco.



Con successiva deliberazione consiliare n. 70 del 17-18/09/2013 (PD 564/2013), è stata approvata la concessione per 30 anni della gestione della Casa da Gioco ad un soggetto privato selezionato mediante gara, definendone le condizioni economiche e i requisiti tecnici di partecipazione, nonché lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti con il concessionario.

In esecuzione della citata delibera N. 70/2013, e previa autorizzazione ministeriale rilasciata con decreto dell'11 dicembre 2013, la Giunta Comunale con delibera n. 696 del 20/12/2013 ha approvato lo schema generale del Bando e lo schema generale del Disciplinare di Gara, nel rispetto dei quali è stata indetta apposita procedura di gara, andata deserta.

Con delibera n. 71 del 5 settembre 2014, pur lasciando impregiudicata ogni valutazione in merito all'affidamento a terzi del servizio di gestione della Casa da Gioco, la gestione commissariale subentrata nel Comune di Venezia, stante la specifica natura del suo mandato e la particolare rilevanza della decisione in questione, ha ritenuto opportuno riservare alla prossima Amministrazione Comunale ogni eventuale deliberazione in merito all'affidamento a terzi della gestione.

POLO IMMOBILIARE

IVE S.r.l., interamente controllata del Comune di Venezia (in via diretta al 99,55% e allo 0,45% tramite AVM S.p.A.), è la società attraverso la quale l'Ente sviluppa alcuni interventi di gestione e valorizzazione di aree e complessi immobiliari.

Nel corso del 2014 sono state appoggiate su Ive S.r.l. due operazioni finalizzate a concentrare sulla società la conduzione di due importanti iniziative di sviluppo economico su Marghera:

- a. il 29 aprile 2014 Ive S.r.l. ha acquistato da Syndial S.p.A. la quota del 21,16% di **Vega Scarl**, la società che gestisce il Parco Scientifico e Tecnologico VEGA, portando quindi il Comune di Venezia ad assumere il controllo della società, grazie alla propria quota diretta del 37,33% e a quella delle proprie controllate (oltre Ive S.r.l. anche Veritas con il 5,59% e Venis con lo 0,79%), che gli consente di nominare la maggioranza dei consiglieri della società.
- b. in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 45 del 16 giugno 2014, nel mese di luglio 2014 IVE S.r.l. ha acquistato dal Comune il 100% di Live S.p.A. in liquidazione, allo scopo di utilizzarla come veicolo societario per l'acquisto delle aree Eni/Syndial di Porto Marghera da parte di Comune e Regione Veneto, in funzione di un importante progetto di risanamento ambientale e rilancio industriale dell'area deliberato dai due Enti.

In data 2 ottobre 2014 l'Assemblea straordinaria di Live S.p.A. ha revocato lo stato di liquidazione, modificato la denominazione sociale in **Marghera Eco Industries (M.E.I.) S.p.A.** e adeguato l'oggetto sociale al nuovo scopo della società.

Sono in corso le procedure per trasferire il 50% della partecipazione in MEI S.p.A. a Veneto Acque, società controllata dalla Regione Veneto, al fine di procedere ai successivi adempimenti finalizzati all'acquisto delle aree già oggetto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto l'11 aprile 2014 da Regione Veneto e Comune di Venezia.

Al momento la MEI S.p.A, priva di dipendenti, è amministrata provvisoriamente da un Amministratore Unico (lo stesso della controllante Ive Srl) senza compenso, in attesa che si perfezioni l'ingresso di Veneto Acque S.p.A. nel capitale sociale, a seguito del quale la società si doterà anche di una propria struttura idonea ai compiti attribuiti, seppur molto snella.



Sono infine direttamente controllate in via esclusiva dal Comune di Venezia le seguenti quattro società:

- AMES S.p.A. (interamente controllata in via diretta od indiretta);
- Venis S.p.A. (interamente controllata in via diretta od indiretta);
- Insula S.p.A. (interamente controllata in via diretta od indiretta);
- Venezia Spiagge S.p.A. (controllata al 51% con un socio privato al 49%).

2.b SITUAZIONE DELLE SOCIETÀ SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO

Rientrano nella categoria delle società controllate congiuntamente con altri soci, ove l'Ente non elegge la maggioranza degli amministratori e deve condividere con altri soci l'esercizio dei poteri di governance:

- una multiutility di rilevanti dimensioni (Veritas S.p.A.);
- una piccola entità in corso di dismissione (Marco Polo System GEIE).

GRUPPO VERITAS S.p.A.

La società capogruppo è stata costituita nel 2007 a seguito dell'incorporazione in Vesta S.p.A. (ridenominata Veritas S.p.A.) di ACM S.p.A. ed ASP S.p.A. di Chioggia e successivamente della società SPIM S.p.A. di Mogliano.

Veritas S.p.A. è una società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi igienici e della posa passerelle.

Veritas ha poi acquisito la quota di controllo di due società di gestione del servizio rifiuti operanti nell'ambito della Provincia di Venezia (Alisea S.p.A. e Asvo S.p.A.). Inoltre per meglio gestire le attività operative si è dotata di apposite società dedicate e specializzate nelle complesse fasi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nel complesso Veritas S.p.A. controlla in via esclusiva 11 società mentre su un'altra società (Lecher S.r.l.) esercita il controllo congiunto con altro socio.


Si fa rinvio all'Allegato 1 *Parte B) Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione: Società a controllo congiunto* per il quadro informativo specifico sul Gruppo Veritas contenente anche tutti i riferimenti sulla situazione societaria ed economico patrimoniale di Veritas S.p.A. e di ogni società da essa controllata in via esclusiva.

Sebbene il Comune di Venezia possieda il 50,35% del capitale di Veritas S.p.A., suddiviso per il resto tra altri 47 Comuni della Provincia di Venezia e di Treviso, il controllo analogo sulla società viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo, composto da tutti i 48 soci della società.



Le previsioni sul sistema di funzionamento ai sensi della Convenzione di detto Comitato prevedono un meccanismo di approvazione delle deliberazioni non solo per quote societarie ma anche per teste con l'attribuzione ad ogni socio di un voto, a prescindere dalla quota di capitale detenuta nella società.

In virtù di ciò, nonché del fatto che il Comune di Venezia non nomina la maggioranza degli amministratori, l'Amministrazione Comunale non esercita in via esclusiva l'attività di direzione e coordinamento sulla società.



Il GEIE Marco Polo System

La “Marco Polo System” è un organismo di natura non societaria costituito nella forma giuridica di G.E.I.E., Gruppo Europeo di Interesse Economico, i cui Associati sono attualmente il Comune di Venezia e l'Associazione dei Comuni Greci Kedke.

La sua attività è prevalentemente concentrata nella gestione del complesso immobiliare di Forte Marghera.

Ai sensi dell'art. 5 del suo vigente Statuto, come modificato con Atto registrato in data 21/6/2010, ha una durata di 5 anni, e quindi di prossima scadenza, salvo che nel frattempo non subentri una decisione unanime dei soci di rinnovo per altri 5 anni.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 1 *Parte B) Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione: Società a controllo congiunto.*



2.c ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'attuale situazione delle altre società partecipate, su cui il Comune non esercita un potere di controllo neppure in via congiunta con altri soci, si è formata:

- A. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 28/07/2008 e n. 5 del 21/01/2008 che, per effetto della Ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 28 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, aveva deciso la dismissione e/o liquidazione delle seguenti partecipazioni:
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (ceduta nel 2009);
 - Venezia Fiere S.p.A. (ceduta nel 2010);
 - Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd S.p.A. (ceduta nel 2013);
 - Autovie Venete S.p.A. (partecipazione cessata al 31.12.2014);
 - Promomarghera S.p.A. (posta in liquidazione)
- B. In esecuzione di successivi atti deliberativi che per alcune partecipazioni hanno rivisto l'iniziale orientamento di mantenimento della partecipazione espresso in occasione della Ricognizione effettuata nel 2008: in particolare si è proceduto alla cessione, fusione o liquidazione delle seguenti società:
- GRAL S.c.a r.l. (DCC n. 41/2011, uscita dalla compagine per mancata ricapitalizzazione nel 2011)
 - Venezia Logistics S.c.a.r.l. (DCC n. 55/2009, uscita dalla compagine per mancata ricapitalizzazione nel 2009)
 - ARTI S.p.A. (DCC n. 19/2010, incorporata in Veritas nel 2010)
 - Arsenale di Venezia S.p.A. (deliberata la liquidazione il 27/05/2013)
 - SAVE S.p.A. (DCC n. 100/2012, ceduta nel 2012)
 - Società delle Autostrade di VE e PD S.p.A. (DCC n. 60/2011, ceduta nel 2013)
 - Consorzio Venezia Ricerche (deliberata la liquidazione il 19/01/2015)
 - IN VENICE S.r.l. (DCC n. 103/2010, deliberata la liquidazione il 15/9/2010 e sciolta definitivamente in data 11/06/2012)


Negli ultimi anni il Comune di Venezia ha pertanto dismesso a vario titolo 9 partecipazioni e ha posto in liquidazione 4 società partecipate.

Sono inoltre state avviate le procedure per la dismissione delle seguenti 4 partecipazioni:

- a. Promovenezia S.C.p.A.;
- b. Residenza Veneziana S.r.l.;
- c. Interporto di Venezia S.p.A.
- d. Abate Zanetti S.r.l.



Viene di seguito graficamente riportato l'attuale sistema delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Venezia per ogni società.



Per il quadro informativo specifico di ogni società partecipata di minoranza si fa rinvio all'Allegato 1 Parte C) *Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione: Altre società partecipate.*



2.d AFFIDAMENTI SERVIZI A SOCIETA' PARTECIPATE E SISTEMA DEI CONTROLLI

a) L'affidamento di servizi a società partecipate

La ragione principale della costituzione delle società controllate dal Comune di Venezia, e del loro mantenimento nel tempo, risiede nell'affidamento di servizi pubblici locali sul territorio o di servizi strumentali all'amministrazione comunale.

Di seguito si riepiloga in sintesi il sistema degli affidamenti *in house* in essere nei confronti delle società controllate dal Comune di Venezia, mentre per quanto riguarda gli specifici dettagli degli affidamenti attualmente in capo alle singole società si rimanda all'Allegato 1 *Parte D) Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione: Affidamenti di servizi a società controllate.*

Società affidataria	Servizi
<u>Servizi Pubblici Locali</u>	
AVM S.p.A.	Servizio TPL Ambito Urbano e Provinciale Centro Meridionale
Veritas S.p.A.	Servizio Rifiuti ed Idrico in ATO e di altri SPL del Comune di Venezia
AMES S.p.A.	Gestione delle Farmacie Comunali e della Ristorazione Scolastica del Comune di Venezia

Società affidataria	Servizi Strumentali
<u>Servizi Strumentali</u>	
Insula S.p.A.	Manutenzione Urbana e gestione patrimonio Residenziale
Venis S.p.A.	Servizio Informativo Comunale e sviluppo ICT

Società affidataria	Servizio attribuito in esclusiva dalla legge al Comune di Venezia
CdiV Gioco S.p.A.	Gestione della Casa da Gioco



Si ricorda al riguardo che nel contesto normativo di riferimento vigente, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (procedura c.d. in house).

A migliore specificazione di quest'ultimo punto è intervenuto il comma 8 dell'art. 4 del d.l. 95/2012: *“A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house.”*

Ai sensi del D.L. 179/2012 – Art. 34 comma 20, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Per quanto riguarda alcuni servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete (Servizio Idrico Integrato, Servizio Rifiuti e Servizio di Trasporto Pubblico Locale) si precisa che secondo le previsioni di legge (art. 3-bis comma 1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138) la competenza nell'affidamento e nella regolazione del servizio è attribuita alle rispettive Autorità di Bacino, le quali comunque sono tenute a rispettare le medesime disposizioni in materia di requisiti in-house per l'affidamento del servizio.

Pertanto al fine di assicurare la legittimazione degli affidamenti diretti di servizi pubblici alle società controllate dal Comune sia in via esclusiva, che tramite controllo congiunto, è necessario che l'Ente sia in grado di esercitare su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

b) Il sistema dei controlli sulle partecipate

Le forme e le attività del controllo sulle società partecipate ai sensi dell' art. 147-quater del TUEL sono state definite e disciplinate nel Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013.

La supervisione generale del sistema dei controlli sulle società controllate dal Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento sul sistema dei Controlli interni, è affidato al Comitato di Controllo Analogo interno al Comune, composto dal Sindaco, dal Vicesindaco, dal Direttore Generale e dal Direttore della Direzione preposta al controllo sulle società partecipate.

Il presidio continuativo del sistema dei controlli è affidato al Settore Società partecipate della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, a cui sono state attribuite funzioni di:

- governo dei rapporti societari tra Comune di Venezia, in qualità di socio, e società partecipate;
- definizione di modelli di corporate governance societaria;
- valutazione, proposta agli organi deliberanti ed esecuzione di operazioni societarie;



- implementazione di sistemi di controllo e analisi economico-finanziaria delle società partecipate con elaborazione di report societari ai fini di supporto alle decisioni di competenza degli organi istituzionali;
- supporto alle Direzioni competenti nella redazione dei contratti di servizio;
- monitoraggio della qualità dei servizi esternalizzati alle società.

Negli atti di programmazione annuale dell'Ente sono preventivamente definiti gli obiettivi gestionali assegnati alle società partecipate, in coerenza con i budget da esse redatti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Il monitoraggio continuo sui risultati delle società è svolto con cadenza semestrale, sia in sede di relazione al 30.6 che in sede di approvazione del bilancio annuale, sia in occasione di specifiche situazioni quali quelle derivanti dall'applicazione degli art. 2446 o 2447 C.C..

Con particolare riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo viene espletato ex ante in fase di rinnovo e/o di affidamento di un servizio alla società, adottando la relazione ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 oltre all'approvazione delle linee guida per l'adozione dei contratti di servizio e dei relativi disciplinari tecnici in cui sono definiti gli standard qualitativi, le scadenze infrannuali di rendicontazione, tetti massimi ai corrispettivi, ecc..

Il controllo sui servizi affidati si sviluppa poi ex post mediante l'implementazione di un sistema ricognitivo annuale su atti deliberativi, contratti di servizio, condizioni di erogazione del medesimo, corrispettivi alle società controllate e standard di qualità per ogni servizio pubblico affidato.

Infine il controllo sulla qualità dei servizi pubblici affidati alle società controllate avviene mediante il sistema di monitoraggio permanente attivato ai sensi dell'art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007. Vengono organizzati annualmente tavoli con le associazioni dei consumatori e le società partecipate sulla qualità dei servizi pubblici al fine di condividere i contenuti delle carte della qualità dei servizi, i loro aggiornamenti ed i report di rendicontazione sui servizi medesimi.

Le attività di controllo e le risultanze dei controlli vengono pubblicate sul sito internet del Comune di Venezia in apposita sezione.

Si precisa infine, in materia di controllo analogo, che gli Statuti delle società controllate prevedono che per numerose materie di particolare rilevanza la competenza deliberativa sia riservata all'Assemblea dei soci e, tramite questo Organo, al Comune di Venezia che ne è il socio di controllo.



3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Partendo dalla situazione delle società partecipate e dei servizi ad esse affidati, come illustrata nel precedente capitolo, e tenuto conto anche dei criteri previsti dal comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, la predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Venezia si è ispirata alle seguenti Linee-guida, articolate in relazione al diverso grado di controllo esercitabile sulle società partecipate:

Società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia

- a) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, eliminando mediante operazioni di fusione le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate;
- b) mantenimento delle partecipazioni di controllo nelle società che prestano servizi pubblici locali o strumentali all'amministrazione comunale, aprendone il capitale alla Città metropolitana ed ai Comuni del suo territorio, al fine di estenderne il perimetro di operatività per aumentarne la redditività e l'efficienza;
- c) dismissione delle società che non svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione comunale;
- d) coordinamento delle società operanti nello stesso settore;
- e) contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari, mediante l'ulteriore ricorso a soluzioni monocratiche nella composizione dell'organo amministrativo
- f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali mediante la realizzazione di un piano di integrazione delle strutture ICT delle società controllate;

Società sottoposte a controllo congiunto

- g) efficientamento del Gruppo Veritas S.p.A. secondo il Piano di razionalizzazione delle sue partecipazioni approvato congiuntamente con gli altri soci;
- h) cessazione della partecipazione del Comune di Venezia in Marco Polo System GEIE;

Altre partecipazioni

- i) cessione delle partecipazioni di minoranza non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale.

Di seguito vengono descritte le specifiche linee di intervento programmate per ciascuna delle Linee-guida sopraindicate.

L'adozione dei conseguenti atti deliberativi viene riservata agli organi della nuova Amministrazione comunale che entrerà in carica nel giugno 2015, previa loro condivisione del Piano di interventi qui prospettato. Per rispettare la scadenza del 31.12.2015 fissata dalla normativa per ottenere la riduzione del numero delle società partecipate, sarà necessario che la nuova Amministrazione riservi un'attenzione prioritaria alla valutazione del presente Piano di Razionalizzazione.



Si riserva inoltre alla nuova Amministrazione comunale la valutazione delle opzioni strategiche perseguibili dal Gruppo di società connesse con la Casa da Gioco, che vengono comunque sommariamente descritte nella parte finale del paragrafo 3.a).

Resta infine nella facoltà della nuova Amministrazione adottare le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici e strumentali da essa ritenute più convenienti ed opportune, alla progressiva scadenza degli attuali affidamenti di servizi in house, si cui all'Allegato 1 Parte D), con le conseguenti ripercussioni sull'assetto societario delle società affidatarie.

3.a SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE

Il Piano di interventi sulle società sottoposte al controllo esclusivo del Comune si traduce nelle azioni di seguito illustrate con riferimento a ciascuna delle sei linee-guida indicate nel punto precedente.

LINEA-GUIDA A)

Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica eliminando le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, anche mediante operazioni di fusione;

L'operazione prospettata riguarda il sistema delle società della Mobilità ed ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- accorpate i veicoli societari operanti in settori assimilabili (quali in questo caso la gestione del TPL), con conseguenti economie organizzative, risparmi di costi e maggior controllabilità della società da parte dei soci;
- ripristinare un opportuno allineamento tra la composizione degli Enti costituenti l'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale veneziano (Comuni di Venezia e Chioggia e Provincia di Venezia) e la compagine dei soci della società di gestione affidataria, dando così identità di governance tra Ente affidante e società *in house*;
- prevenire le possibili conseguenze negative dell'eventuale accoglimento del ricorso avverso l'affidamento in house del TPL da parte dell'Ente di Governo nell'ambito territoriale del Comune di Chioggia, anche per le ripercussioni di tale giudizio sugli attuali affidamenti ad AVM negli ambiti del Comune di Venezia e della Provincia.

La soluzione individuata per conseguire i predetti obiettivi è quella di una **fusione per incorporazione di ACTV S.p.A. in AVM S.p.A.** In tal modo il capitale sociale di AVM, attualmente posseduto al 100% dal Comune di Venezia, verrebbe aperto ai soci di ACTV (in primis Provincia di Venezia e Comune di Chioggia, con i quali si stipulerebbe anche un accordo di governance).

Prima della fusione, per dar seguito alla volontà già manifestata da alcuni enti locali soci di far cessare la propria partecipazione in PMV S.p.A., AVM S.p.A. offrirebbe loro la possibilità di permutare le loro azioni in azioni ACTV S.p.A. che, per effetto della fusione, verrebbero a loro volta concambiate in azioni AVM S.p.A..



Si consentirebbe quindi ai soci di ACTV di rafforzare la loro quota in AVM fino a circa il 20% (di cui circa la metà in capo alla Provincia di Venezia e un terzo in capo al Comune di Chioggia), fermo restando il controllo in capo al Comune di Venezia della quota di maggioranza.

L'iter delle operazioni societarie presuppone l'adozione delle seguenti deliberazioni, da adottarsi entro il mese di luglio qualora si volesse perfezionare la fusione entro la fine del corrente esercizio con decorrenza retroattiva degli effetti contabili dall'1.01.2015:

- 1) Proposta da parte di AVM S.p.A. a tutti i soci di PMV S.p.A. di un concambio di azioni ACTV con azioni PMV S.p.A., ad un rapporto basato sui valori patrimoniali delle due società al 31.12.2014 stimati da professionisti indipendenti;
- 2) Redazione e approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ACTV S.p.A. in AVM S.p.A. con definizione del rapporto di concambio sulla base di Relazione dell'esperto indipendente nominato dal Tribunale.

Ad esito di queste operazioni la capogruppo del settore mobilità **AVM S.p.A.**:

- svolgerebbe direttamente il servizio del Trasporto Pubblico Locali negli ambiti urbani di Venezia e di Chioggia, e dell'ambito extraurbano della provincia centromeridionale;
- vedrebbe incrementata la sua quota di controllo in PMV S.p.A. (fino al 100% in caso di adesione totalitaria dei Comuni all'offerta di permuta in azioni ACTV);
- resterebbe il socio di ampia maggioranza di Ve.La. S.p.A., di cui il Comune di Venezia continuerebbe a possedere una quota di circa l'11%, salvo l'eventuale ingresso di nuovi soci per quote comunque di piccola entità, come ipotizzato negli interventi di cui alla successiva Linea-Guida.

Dalla predetta operazione di aggregazione societaria deriverà una riduzione dei costi della corporate e degli oneri societari stimabile in circa € 140.000 per anno ed una riduzione dei costi fiscali per IVA indetraibile infragruppo stimabile in circa € 100.000 per anno.

Quanto infine alla valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007, sul mantenimento della partecipazione in AVM S.p.A., si conferma pertanto l'orientamento positivo già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008, alla luce della prospettata operazione di fusione delle due società operanti nel settore del TPL, che vede AVM nella posizione della società incorporante incaricata di svolgere un servizio di interesse generale.

LINEA-GUIDA B)

mantenimento delle partecipazioni di controllo nelle società che prestano servizi pubblici locali o strumentali all'amministrazione comunale, aprendone il capitale alla Città metropolitana ed ai Comuni del suo territorio, al fine di estenderne il perimetro di operatività per aumentarne la redditività e l'efficienza

Questa Linea guida, che si inquadra nel contesto dell'imminente avvio della Città Metropolitana, si applica alle seguenti società controllate:

- AMES S.p.A.
- Insula S.p.A.
- Venis S.p.A.
- Ve.La. S.p.A.



AMES – Azienda Multiservizi Economici Sociali S.p.A.

Ames S.p.A. è una società totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell'*in house*, a cui sono affidati i servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne.

Nella prospettiva dell'imminente istituzione della Città Metropolitana, si intende mettere a disposizione i servizi prestati da Ames S.p.A., ora erogati solo nell'ambito del Comune di Venezia, anche agli altri comuni facenti parte della Città Metropolitana, in modo da conseguire economie di scala e quindi una maggior efficienza anche a beneficio degli utenti del servizio, oltre ad una semplificazione dei rapporti con le Aziende Ulss del territorio.

Tale ipotesi di gestione condivisa del servizio delle farmacie e della ristorazione scolastica si riconduce all'attribuzione alla Città Metropolitana della funzione di "*strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici*" nonché di "*organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano*" come indicata all'art. 18 comma 2 lett. b) n. 1) del d.l. n. 95/2012.

Alla luce di tale prospettiva, pertanto, non si ritiene di intervenire con operazioni societarie specifiche su AMES S.p.A. confermando quindi il mantenimento della partecipazione in considerazione del fatto la società svolge servizi di interesse generale così come già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008, salvo l'eventuale cessione di azioni ad altri enti locali del territorio in un limite massimo da consentire comunque il mantenimento del controllo della società in capo al Comune di Venezia.

Alla luce di tale orientamento potrebbe inoltre valutarsi l'affidamento ad AMES S.p.A del servizio di gestione del Mercato Ittico, che già svolgeva in passato, tramite il trasferimento del ramo d'azienda di Veritas S.p.A., attuale affidataria in proroga.

INSULA S.p.A.

Il Comune di Venezia controlla integralmente il capitale di Insula S.p.A. in parte prevalente in via diretta (72,14%) delle azioni di Insula S.p.A., e per il restante 26,73% tramite le sue controllate VERITAS S.p.A. (24,73%), IVE S.r.l. (1,14%) e AVM S.p.A. (2%).

Insula S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 248/2006.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17 marzo 2014 si è provveduto a rinnovare una serie di affidamenti di servizi strumentali coerenti con l'oggetto sociale e con la missione della società per la durata massima di 5 anni, come dettagliatamente illustrato nell'Allegato 1 *Parte D) Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione: Affidamenti di servizi a società controllate*.

Si precisa, rispetto ad alcuni rilievi effettuati dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con la deliberazione n. 96/2015, che con decorrenza dall'1.01.2015 si è provveduto a reinternalizzare l'attività di istruttoria tecnica per il rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale dei provvedimenti di condono edilizio.



In vista dell'imminente istituzione della Città Metropolitana, si intende mettere a disposizione i servizi prestati da Insula S.p.A., ora erogati solo nell'ambito del Comune di Venezia, anche al nuovo Ente "Città Metropolitana", nonché agli altri Comuni facenti parte dello stesso, con particolare riferimento a:

1. l'esecuzione di interventi pubblici, anche strumentali e funzionali alla mobilità, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione;
2. la gestione tecnico-manutentiva e amministrazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale e non;

con lo scopo di ottenere economie di scala e quindi un efficientamento della società, permettendo altresì ad altri Enti Locali di avvalersi delle specifiche competenze tecniche maturate dalla società.

Alla luce di tale prospettiva, pertanto, non si ritiene di intervenire con operazioni societarie specifiche su INSULA S.p.A. confermando quindi il mantenimento della partecipazione ritenendo la stessa "*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" così come già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008, salvo l'eventuale cessione di azioni ad altri enti locali del territorio in un limite massimo da consentire comunque il mantenimento del controllo della società in capo al Comune di Venezia.

VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

Venis S.p.A. è una società strumentale interamente controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 75,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del 5%, da CMV S.p.A. con una quota del 5% e da Veritas S.p.A. con una quota del 5% e del 3% rispettivamente in capo ad AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A..

La società è affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale.

Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall'Ente sia per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

Nel corso del 2014 si è provveduto ad avviare un percorso volto all'allargamento dell'offerta dei servizi anche ad altre società del Gruppo, avviando in tal modo un effettiva integrazione dei servizi ICT all'interno del Gruppo Città di Venezia in un'ottica di sinergia e di economie di scala

In vista dell'imminente istituzione della Città Metropolitana, si intende mettere a disposizione i servizi prestati da Venis S.p.A. ora erogati solo nell'ambito del Comune di Venezia, anche al nuovo Ente "Città Metropolitana", nonché agli altri Comuni facenti parte dello stesso, anche allo scopo di costituire un soggetto coordinatore dell'agenda digitale del territorio, in considerazione dei programmi sull'agenda digitale nazionale ed europea esistenti.

Sulla base di tale situazione pertanto non si ritiene di intervenire con operazioni societarie specifiche su Venis S.p.A. confermando quindi il mantenimento della partecipazione ritenendo la stessa "*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" così come



già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008, salvo l'eventuale cessione di azioni alla Città Metropolitana nonché agli altri enti locali del territorio, entro limiti tali da consentire comunque il mantenimento del controllo della società in capo al Comune di Venezia

VE.LA. S.p.A.

Ve.La. S.p.A. è società controllata da AVM S.p.A., con una quota di minoranza pari a circa l'11% in capo al Comune di Venezia.

La società svolge servizi di biglietteria per conto dell'affidatario del Trasporto Pubblico Locale, che potrebbero essere interessati da riorganizzazioni conseguenti alla predetta incorporazione di ACTV in AVM, ed è affidataria del servizio di promozione turistica e culturale della città di Venezia.

In coerenza con quest'ultimo affidamento si sta definendo l'incarico a Ve.La. di supportare il Comune di Venezia nella gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica in corso di trasferimento ai Comuni secondo la Legge Regionale 11/2013 e la DGR n. 2287/2013, che prevede la costituzione di OGD (Organismi di Gestione della Distribuzione dei flussi turistici) su base territoriale.

In questa prospettiva alcuni Comuni gravitanti sul bacino della Laguna di Venezia hanno manifestato l'interesse ad usufruire dei servizi di promozione turistica di Ve.La. S.p.A., dichiarandosi disposti ad entrare nel suo capitale sociale.

Sulla base di tale situazione pertanto non si ritiene di intervenire con operazioni societarie specifiche su Ve.La. S.p.A. confermando quindi il mantenimento della partecipazione ritenendo la stessa *“strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*, così come già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008, salvo l'eventuale cessione di una quota minoritaria ad altri enti locali entro limiti da consentire comunque il mantenimento del controllo della società in capo ad AVM S.p.A.

LINEA-GUIDA C)

dismissione delle società che non svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione comunale,

Tra le società controllate questa linea-guida si applica a VENEZIA SPIAGGE S.p.A., società controllata dal Comune di Venezia nella misura del 51%, mentre il 49% è posseduto da un socio privato.

Il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 117 del 6/10/2008, aveva approvato il mantenimento della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia nella Venezia Spiagge S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1° art. 3, commi 27-29, della legge finanziaria per l'anno 2008 (n. 244/2007) qualificandola tra le società che svolgono un'attività di servizio pubblico di interesse generale consistente nella *“Gestione degli stabilimenti Balneari Comunali”*.

Successivamente a questa deliberazione il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è sostanzialmente mutato.



In particolare il TAR Veneto (sez. I sent. n. 230/2009) - in una pronuncia resa in una fattispecie avente ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione del servizio di Gestione di Stabilimenti Balneari, ha avuto modo di precisare che: *“..In realtà non è possibile configurare il servizio de quo quale pubblico servizio, non avendone le caratteristiche oggettive. Infatti, trattasi di un servizio (gestione delle strutture balneari ivi insediate) certamente di interesse pubblico, in quanto rivolto alla collettività (non solo comunale) che in tal modo può usufruire dell'arenile con tutti i servizi derivanti dall'utilizzo delle strutture ivi insediate, che tuttavia ha caratteristiche ben diverse essendo gestito in forma imprenditoriale dal concessionario, quindi carente dei caratteri propri di tale tipologia. Nella specie, infatti, benché il servizio sia rivolto alla collettività, costituita dai possibili utenti delle strutture, non può dirsi finalizzato esclusivamente ai fini di interesse generale in quanto è comunque presente l'elemento imprenditoriale che caratterizza l'attività del concessionario-gestore degli insediamenti balneari”*;

Tale riqualificazione del servizio svolto dalla Società non consente pertanto di poterla ancora considerare come *“strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente”*, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, della legge 244/2007.

Si ritiene quindi di dover procedere con la dismissione della partecipazione azionaria detenuta nella società Venezia Spiagge con procedura di evidenza pubblica, salvo il diritto di prelazione riservato dallo Statuto ai soci. Tale dismissione potrà avvenire o con riferimento diretto alle azioni della società, previa modifica statutaria, oppure mediante conferimento d'azienda ad una Newco, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto, con successiva liquidazione della società.

Si precisa che la società è titolare di concessioni balneari nell'area demaniale di Lungomare G. D'Annunzio e San Nicolò a Lido di Venezia, in scadenza al 31.12.2015.

Prima di procedere con l'approvazione della deliberazione di cessione, anche alla fine di garantire il valore economico del pacchetto azionario di controllo del Comune, sarà necessario che sia ultimato l'iter autorizzatorio volto alla proroga della durata delle attuali concessioni balneari marittime.

Sulla base dei dati dell'ultimo patrimonio netto disponibile, l'importo derivante dall'operazione di dismissione è stimabile in circa € 1,8 mln, il cui realizzo è condizionato peraltro all'acquisizione della proroga della durata della concessione balneare, nonché all'approvazione delle delibere assembleari necessarie per procedere nella dismissione nella forma della cessione diretta delle quote o del conferimento dell'azienda ad una Newco e successiva liquidazione della società.

LINEA-GUIDA D)

coordinamento delle società operanti nello stesso settore

La linea-guida si applica al polo immobiliare del Comune, e si basa sul conferimento ad IVE S.r.l. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Vega scarl (pari al 37,33% del capitale sociale), a titolo di aumento di capitale sociale nel rispetto delle previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

In tal modo Ive S.r.l., che già possiede il 21% di Vega Scarl, verrebbe ad assumere il controllo della società, nella prospettiva di medio termine di una possibile integrazione societaria, al termine della procedura di concordato in cui versa attualmente Vega.



In tal modo si attribuirà ad IVE S.r.l. il ruolo di unica società immobiliare dell'Amministrazione comunale permettendo sinergie nella gestione delle relative attività.

Si ricorda al riguardo che IVE S.r.l. è una società posseduta al 99,55% dal Comune di Venezia e al 0,45% da AVM S.p.A.

La società ha come scopo quello di attuare gli indirizzi del Comune di Venezia nel campo immobiliare e relativamente alle politiche in materia di *social housing*, con lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della deindustrializzazione, della carenza di infrastrutture urbane o di servizio.

La società Immobiliare Veneziana S.r.l. svolge attività di acquisto, permuta, gestione in locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare sia della stessa società, sia di terzi.

Alla luce di tale indirizzo si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione in IVE S.r.l. e nelle sue controllate ritenendo le stesse *“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”* così come già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008.

A sua volta Vega S.c.ar.l. è stata costituita il 27 ottobre 1993. Il Comune di Venezia ha partecipato alla sua costituzione come socio fondatore. La società è a capitale pubblico maggioritario. Il capitale sociale è di 12.411.876 euro a cui il Comune di Venezia partecipa nella misura del 37,331% come socio di maggioranza relativa.

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è ancora proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l'incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un accordo per la gestione associata con l'Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia.

Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di 12,3 milioni, che hanno determinato una forte incremento dell'indebitamento, salito a 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto.

Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo da un lato di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni assets, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera.

Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità.

Nel frattempo l'Assemblea dei soci di luglio 2013 aveva provveduto ad un ricambio del management, che ha avviato le opportune azioni per migliorare la redditività della gestione immobiliare, riducendo altresì i costi d'esercizio, ottenendo i primi risultati già nell'esercizio stesso, che ha visto le perdite scendere a 2,8 milioni, rispetto ai 5,7 milioni dell'anno precedente.



Il preconsuntivo dell'esercizio 2014 chiude con un margine operativo lordo in sostanziale pareggio.

L'azione di risanamento del management è stata facilitata da una maggior coesione della compagine sociale, avvenuta anche grazie all'acquisto da parte di Ive S.r.l. della quota del 21% detenuta da ENI/Syndial.

Alla luce della predetta prospettiva di integrazione in Ive S.r.l. si ritiene di confermare l'orientamento al mantenimento della partecipazione in Vega Scarl ritenendo la stessa "*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" così come già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008.

Si precisa infine che il Consorzio Urban, controllato da Ive S.r.l., cesserà la sua operatività alla sua scadenza statutaria del 31/12/2015, mentre l'attuale partecipazione totalitaria di Ive S.r.l. in MEI S.p.A. dovrebbe ridursi al 50% entro la fine del primo semestre del 2015 per effetto del trasferimento dell'altra quota del 50% a Veneto Acque S.p.A., società controllata dalla Regione del Veneto, come già deliberato dalla Giunta Regionale, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

LINEA-GUIDA E)

contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari, mediante l'ulteriore ricorso a soluzioni monocratiche nella composizione dell'organo amministrativo

Già nel corso dell'ultimo biennio si è avviato presso alcune società controllate, a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/06/2013, un processo di sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico, al fine di riduzione dei costi dell'organo amministrativo e di semplificazione della governance societaria.

Sono state interessate dal passaggio all'Amministratore Unico le seguenti cinque società controllate in via diretta o indiretta dal Comune: Ames S.p.A., Ive S.r.l., Venis S.p.A., Ve.La. S.p.A., PMV S.p.A.

Nel presente Piano si prevede di estendere il ricorso all'Amministratore Unico anche per altre società interamente controllate dal Comune, quali, in particolare:

- CMV S.p.A., già in occasione della prossima Assemblea convocata per il 20/04/2015;
- Insula S.p.A., al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza con l'approvazione del bilancio 2014; salvo la ricostituzione di una composizione collegiale dell'organo amministrativo ove richiesto dall'apertura del capitale sociale ad altri soci secondo la prospettiva indicata nella linea guida B e quindi con valenza anche per Venis S.p.A., Ames S.p.A. e Ve.La S.p.A.;
- Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza con l'approvazione del bilancio 2014.

La modifica della composizione dell'organo amministrativo per le predette società porterebbe un risparmio totale stimato di circa € 34.000 annui.



Con gli interventi programmati sopra descritti tutte le società interamente controllate dal Comune saranno pertanto amministrare da un organo monocratico, ad eccezione solamente della Casa da Gioco, per la quale si rinvia a quanto indicato nell'ultima parte del paragrafo 3.a.

Si informa infine che presso la S.r.l. controllata (Ive) è già stata adottata la composizione monocratica dell'organo di controllo con la nomina di un revisore unico.

Tale composizione monocratica sarà adottata anche presso l'altra S.r.l. controllata Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., alla scadenza dell'attuale organo di controllo.

Al momento l'ordinamento non consente la nomina di un revisore unico nelle S.p.A.

LINEA-GUIDA F)

contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali mediante la realizzazione di un piano di integrazione delle strutture ICT delle società controllate

Con atto di indirizzo n. 5 approvato dalla Giunta Comunale il 7/2/2014 è stato dato mandato agli organi della società controllata Venis S.p.A. di predisporre un Piano Industriale di integrazione delle funzioni ICT presso le società controllate con il Comune, di intesa con queste ultime, finalizzato al contenimento dei costi complessivi di gruppo e al miglioramento della qualità dei servizi, da ottenere anche mediante il ricorso a possibili processi di mobilità infragruppo, ai sensi dei commi 563 e ss. dell'art. 1 L. 147/2013.

In esecuzione di tale incarico è stato predisposta una bozza del Piano di integrazione ICT delle società controllate dal Comune, che si allega al presente Piano (Allegato 3).

Nella bozza di Piano sono previste le seguenti stime indicative di risparmio dei costi di esercizio per il settore ICT, calcolate complessivamente per il Comune e le sue società controllate:

- A) stima dei risparmi di costi di esercizio: primo anno € 943.000 (pari al 10% degli attuali costi di esercizio), e a regime € 1.887.000 (pari al 20% degli attuali costi di esercizio);
- B) stima dei risparmi energetici: € 54.000 annui;
- C) stima dei risparmi legati al *turn over* dei sistemi: circa € 150.000 annui nei prossimi 3 anni;
- D) stima dei risparmi per realizzazione di un unico sistema di *disaster recovery* e *business continuity*: circa € 320.000 annui nei prossimi 3 anni;
- E) stima delle risorse professionali ricollocabili in altri progetti/attività: 15 unità, pari a circa il 50% delle figure professionali attualmente dedicate all'esercizio dei servizi di data center presso le società controllate;
- F) stima degli spazi liberati per effetto della *co-location* dei sistemi informatici: 200 mq, pari a 15 nuovi postazioni di lavoro.

Sono in corso di completamento le verifiche con le società controllate dal Comune per una loro condivisione dei contenuti della bozza del Piano, ad esito delle quali sarà redatta in tempi stretti la



versione definitiva della proposta di Piano di integrazione delle funzioni ICT da sottoporre alla finale approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Casa da Gioco

Richiamando quanto rappresentato sul punto nel paragrafo 2.a) con la delibera n. 71 del 5 settembre 2014, pur lasciando impregiudicata ogni valutazione in merito all'affidamento a terzi del servizio di gestione della Casa da Gioco, la gestione commissariale subentrata nel Comune di Venezia ha ritenuto opportuno riservare alla prossima Amministrazione Comunale ogni eventuale deliberazione in merito all'affidamento a terzi della gestione.

Ciò anche in considerazione dell'opportunità di un preliminare riequilibrio economico e rilancio commerciale della casa da gioco, che ne rendesse maggiormente appetibile l'eventuale investimento nel suo capitale di risorse private.

Nella medesima deliberazione n. 71/2014, alla luce anche delle perdite formatesi che avevano eroso il capitale sociale, è stato autorizzato un intervento a ripiano perdite della CMV S.p.A., richiedendo peraltro al management della Casa da Gioco di predisporre un piano di riequilibrio economico con adeguati interventi anche sul costo del lavoro e sulle altre spese di gestione, atto a riportare la Casa da Gioco in equilibrio di bilancio.

Il Management della Casa da Gioco ha redatto un "**Piano di Riorganizzazione, Rilancio e Sviluppo**" che è in corso di finale definizione anche alla luce delle trattative in corso con le organizzazioni sindacali.

Anche alla luce dei primi risultati di tal Piano, la nuova Amministrazione comunale potrà pertanto valutare se riprendere il progetto dell'affidamento a terzi della gestione, oppure se proseguire nella gestione diretta in capo ad una società interamente controllata dal Comune, oppure ancora se optare per una soluzione intermedia che, fermo restando il controllo societario pubblico, apra il capitale ad un operatore privato in grado di apportare risorse economiche e professionali e di inserire la casa da gioco in un network internazionale.

A sua volta tale decisione sulla casa da gioco influirà sui destini della società patrimoniale (CMV S.p.A.) per la quale si pone comunque con urgenza un intervento di risanamento finanziario per alleggerire il suo pesante indebitamento, mediante la valorizzazione e cessione di alcuni suoi immobiliari non funzionali alla Casa da Gioco.



3.b SOCIETÀ SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO

LINEA-GUIDA G)

efficientamento del Gruppo Veritas S.p.A. secondo il Piano di razionalizzazione delle sue partecipazioni approvato congiuntamente con gli altri soci;

Come detto, il controllo analogo su Veritas S.p.A. viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci di, da un apposito Comitato di Coordinamento per il controllo Analogo, che ha approvato con deliberazione del 19/03/2015 apposito Piano di razionalizzazione del Gruppo, i cui contenuti sono replicati nell'Allegato 2 *Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. anni 2013-2016.*

Per i dettagli specifici delle operazioni societarie previste si rimanda ai contenuti tecnici di detto Piano. In estrema sintesi la completa attuazione prevede una riduzione delle attuali partecipazioni da 21 a 11 (ed in particolare da 12 a 5 delle società controllate) con lo scopo di razionalizzare al massimo la struttura del Gruppo e di conseguire ulteriori efficienze gestionali.

Il Piano pertanto risulta conforme alle previsioni dell'art. 1 commi 611 e ss. L. 190/2014, in particolar modo esso prevede la dismissione di società non indispensabili e all'aggregazione su scala più vasta delle attività di Veritas S.p.A. al fine di comprendere entrambi gli ambiti, idrico e rifiuti, nel raggio di azione della società.

L'amministrazione comunale in carica recepisce nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Venezia i contenuti di massima del predetto Piano del Gruppo Veritas S.p.A. demandando alla nuova amministrazione comunale che entrerà in carica da giugno 2015 le valutazioni in ordine all'esecuzione delle operazioni societarie ivi previste che impattino sul mantenimento della quota di controllo del capitale della società (50,3%) attualmente posseduta dal Comune di Venezia.

Si conferma quindi il mantenimento delle partecipazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. l'art. 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007, nella società Veritas S.p.A. in considerazione del fatto che la società svolge servizi di interesse generale o comunque attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

LINEA-GUIDA H)

cessazione della partecipazione del Comune di Venezia in Marco Polo System GEIE;

La "Marco Polo System" è un organismo di natura non societaria costituito nella forma giuridica di G.E.I.E., Gruppo Europeo di Interesse Economico, i cui Associati sono attualmente il Comune di Venezia e l'Associazione dei Comuni Greci Kedke.

Ai sensi dell'art. 5 del suo vigente Statuto, come modificato con Atto registrato in data 21/06/2010 ha una durata di 5 anni, rinnovabili con decisione unanime dei soci per altri 5.

Con adeguato anticipo rispetto alla scadenza della durata del GEIE, si è pertanto ritenuto opportuno verificare se sia opportuno rinnovare alla scadenza l'affidamento al GEIE medesimo dell'attività di valorizzazione e promozione dell'importante complesso Forte Marghera, che costituisce la sua



attività prevalente, o se sia invece preferibile costituire un nuovo organismo che assicuri la continuità delle attività finora svolte su questo fronte dalla “Marco Polo System”.

A seguito di approfondita valutazione tecnico-amministrativa, è emerso che l'attuale forma giuridica di G.E.I.E. presenta gravi inconvenienti per gli Associati della Marco Polo (Comune di Venezia e Associazione dei Comuni greci), quali in particolare:

- l'assenza di una personalità giuridica e quindi di un'autonomia patrimoniale del GEIE, che rende quindi gli Associati illimitatamente responsabili delle obbligazioni assunte dall'organismo, comprese le eventuali responsabilità civili, ambientali e giuslavoristiche;
- la presenza nella compagine degli Associati di un soggetto diverso dal Comune di Venezia, con la conseguente ripartizione paritaria dei diritti patrimoniali e di governance, in presenza peraltro di un'attività ampiamente orientata verso il solo territorio comunale, ed a fronte di un sostegno finanziario esclusivamente a carico del Comune di Venezia;
- il conseguente condizionamento all'attribuzione a titolo gratuito da parte del Comune al GEIE di diritti economico-patrimoniali, considerata appunto la presenza di un altro Associato con pari diritti patrimoniali e di governance;
- la disciplina comunitaria dell'istituto del G.E.I.E., poco nota alle istituzioni ed agli operatori italiani, che complica molto l'inquadramento dei rapporti contrattuali e fiscali da attivare con le controparti del veicolo, compreso il Comune stesso.

In esito a detta analisi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27-3-2015 si è provveduto a deliberare la volontà dell'Amministrazione di costituire una Fondazione che subentri nelle attività svolte dal GEIE per la gestione del complesso immobiliare di Forte Marghera.

Quanto alla partecipazione del Comune nel GEIE, la predetta delibera prevede che il Comune manifesti la disponibilità all'altro socio di acconsentire a che un nuovo partner da esso eventualmente proposto, subentri nella posizione del Comune. Ove ciò non si perfezionasse, l'organismo cesserà alla sua scadenza, salvo che la nuova Amministrazione comunale non delibererà la prosecuzione della sua attività d'intesa con l'altro socio.



3.c ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE

LINEA-GUIDA I)

cessione delle partecipazioni di minoranza non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale.

In esecuzione di tale linea-guida il Piano prevede le seguenti dismissioni

CESSIONE/VENDITA/RECESSO DI PARTECIPAZIONI

Società	Quota di partecipazione
Abate Zanetti S.r.l.	5%
Nicelli S.p.A.	25,38%
Promovenezia S.c.p.a.	4,57%
Residenza Veneziana S.r.l.	2,25%
Banca Popolare Etica S.c.p.a.	0,01%
Interporto di Venezia S.p.A.	1,09%

ABATE ZANETTI S.r.l.

Il Comune di Venezia congiuntamente alla Camera di Commercio e alla Provincia di Venezia ha partecipato alla costituzione della Abate Zanetti S.r.l., con sede a Murano, avente come oggetto sociale la promozione e la gestione di corsi di alta formazione, addestramento e riqualificazione professionale, nonché la ricerca e la sperimentazione tecnologica ed artistica relative alla lavorazione del vetro oltre alla gestione di iniziative culturali, promozionali ed editoriali inerenti la scuola ed il mondo del vetro artistico.

Con deliberazione del 20/04/2009, n. 42, il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione parziale della partecipazione che il Comune di Venezia detiene in Abate Zanetti S.r.l., disponendo la vendita mediante procedura ad evidenza pubblica di una quota rappresentativa del 28,33% del capitale sociale della società congiuntamente agli altri soci pubblici che hanno messo in vendita analoga quota.



Ad esito della gara, aggiudicata alla società Briati 1685 S.p.A., quest'ultima ha acquistato dai tre soci pubblici la partecipazione complessiva dell'85% del capitale sociale.

Considerato che gli altri due soci pubblici della Società (Provincia di Venezia e C.C.I.A.A. di Venezia) hanno deliberato nel corso del 2014 la dismissione delle loro quote del 5% tramite procedure ad evidenza pubblica, con la completa uscita dalla compagine sociale della Abate Zanetti S.r.l. degli altri due soci pubblici (Provincia di Venezia e C.C.I.A.A. di Venezia) è venuta meno per il Comune la possibilità di esercitare congiuntamente con gli altri Enti pubblici ogni potere di governance, considerando anche la già avvenuta scadenza dell'impegno quinquennale, assunto dal socio di maggioranza in occasione della stipula del contratto di acquisto, per la designazione congiunta da parte dei 3 Enti di un amministratore e di un sindaco della società.

Per i suddetti motivi, si ritiene che la partecipazione del 5% nella Abate Zanetti S.r.l. non rientri tra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007, e possa quindi essere oggetto di dismissione, come già disposto con delibera in fase di adozione dal Consiglio comunale.

Tale delibera prevede l'indizione di una procedura di evidenza pubblica per la cessione della quota del 5% della Abate Zanetti S.r.l. per un prezzo posto a base d'asta pari ad € 1.595,85.

INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28/07/2008 il Comune di Venezia aveva espresso la volontà di cedere la propria quota dell'1,09% pari a n. 48.067 azioni al prezzo unitario per azione pari ad € 22,22, detenuta nella Interporto di Venezia S.p.A.. La procedura di gara ad evidenza pubblica esperita a tal fine a dicembre 2008 era andata deserta.

In questo momento si attende di conoscere le risultanze contabili del bilancio dell'esercizio 2014 che verrà approvato entro il primo semestre del 2015.

In particolar modo, nel caso in cui la società ricadesse nelle circostanze di cui all'art. 2447 c.c., l'Amministrazione Comunale non interverrà con azioni di ricapitalizzazione e ciò comporterà la definitiva uscita dalla compagine sociale.

Nel caso in cui invece la società non ricadesse nelle circostanze di cui all'art. 2447 c.c., l'Amministrazione Comunale dismetterà la partecipazione detenuta.

Per i suddetti motivi, si ritiene che la partecipazione in Interporto di Venezia S.p.A non rientri tra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007, e possa quindi essere oggetto di dismissione.

In ragione delle precarie condizioni economico-finanziarie della società non è al momento stimabile un introito derivante dall'operazione di dismissione.

NICELLI S.p.A.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28 luglio 2008, il Comune di Venezia ha approvato la cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Venezia nella società Nicelli S.p.A., pari al 25,38% .



La procedura di gara ad evidenza pubblica esperita a tal fine a fine dicembre 2008 è andata deserta così come le successive trattative poste in essere con alcuni soggetti interessati non hanno avuto esito positivo.

Purtroppo nel corso degli anni la partecipazione ha risentito dei risultati negativi conseguiti dalla società e delle difficoltà del mercato aeroportuale dell'isola del Lido di Venezia.

Nell'assemblea dei soci del 13/10/2014 si è deliberato di conferire al Presidente della società un ampio mandato esplorativo finalizzato all'individuazione di operatori terzi interessati a rilevare le partecipazioni azionarie degli attuali soci per assicurare la continuità aziendale.

Per i suddetti motivi, si ritiene che la partecipazione nella Nicelli S.p.A. non rientri tra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007, e possa quindi essere oggetto di dismissione confermando quindi le previsioni della predetta deliberazione consiliare.

Sulla base dei dati dell'ultimo patrimonio netto disponibile riferito al bilancio al 31/12/2013 e tenuto conto delle perdite attese per l'esercizio 2014, l'importo derivante dall'operazione di dismissione è stimabile in circa € 300.000.

PROMOVENEZIA S.C.p.A.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28 luglio 2008 il Comune di Venezia ha approvato la cessione, tra le altre, dell'intera partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Promovenezia S.c.p.a..

In esecuzione di tale deliberazione sono state esperite, peraltro con esito infruttuoso, due procedure di gara nella forma dell'asta pubblica (ai sensi della determinazione dirigenziale n. 2332 del 17 settembre 2008, e della determinazione dirigenziale n. 2802 del 27 dicembre 2011), assumendo in entrambi i casi come prezzo a base d'asta il valore risultante dal patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Successivamente, a seguito della ricezione della nota del 18/09/2014 (PG n. 387769 del 19/09/2014) con cui il Presidente di Promovenezia ha rivolto al Comune una proposta di acquisto della partecipazione dallo stesso detenuta, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/09/2014 si è deliberato di approvare la dismissione mediante trattativa privata dell'intera partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Promovenezia S.c.p.A., pari al 4,577% e corrispondente a 714.015 azioni ordinarie, anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 3, commi 27-29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di accettare, nella dismissione della partecipazione, il prezzo di acquisto offerto da Promovenezia S.C.p.A., pari a € 0,0199 per azione per un totale di € 14.225,04.

Con successiva nota del 3/10/2014 il Presidente di Promovenezia ha peraltro revocato l'offerta di acquisto delle azioni.

A tutt'oggi resta ferma la volontà dell'Amministrazione di cedere la propria quota, salvo che non intervenga la messa in liquidazione della società, come informalmente prospettato.



RESIDENZA VENEZIANA S.r.l.

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – ATER – ha costituito in data 10 luglio 2003 la Società Residenza Veneziana S.r.l. di cui il Comune di Venezia possiede una quota del 2,25%, a fronte del 71% posseduto da ATER Venezia, mentre gli altri soci (tutti Comuni della Provincia di Venezia) ne possiedono il residuo 26,75%.

Con deliberazione n. 89 del 28 luglio 2008 il Consiglio Comunale ha approvato la cessione dell'intera partecipazione detenuta dall'Amministrazione nella Residenza Veneziana S.r.l., con conseguente indizione di procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote che non hanno peraltro dato esiti favorevoli.

Con delibera del 17/12/2013 il socio di controllo ATER Venezia ha avviato la procedura di fusione per incorporazione di Residenza Veneziana e pertanto con nota del 7 gennaio 2014, prot. n. 184 indirizzata ai Comuni soci, ha espresso l'intenzione di acquisire le quote detenute dagli altri soci, previa perizia di stima del relativo valore, al fine di poter poi procedere nell'incorporazione una volta acquisito il 100% del capitale sociale. Ha fatto seguito la nota del 9 febbraio 2015 prot. 8006 dell'ATER di Venezia in cui è stato comunicato a tutti i soci che, secondo l'iter avviato per l'acquisto della totalità delle quote.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 4/3/2015, è stato deliberato di procedere alla cessione ad ATER Venezia dell'intera quota detenuta in Residenza Veneziana S.r.l. pari al 2,25% ed accertata come non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 3 commi 27-29 L. 244/2007.

Successivamente si è comunicato all'ATER di Venezia il contenuto della predetta deliberazione confermando la volontà dell'amministrazione di procedere alla stipula del contratto di compravendita, per un importo di € 20.510,00.

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D. Lgs. 1/09/1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire i principi della Finanza Etica. Il Comune di Venezia possiede n. 300 azioni pari allo 0,0105% del capitale sociale.

Si ritiene che la quota posseduta debba essere oggetto di dismissione in quanto, anche alla luce delle recenti interpretazioni della magistratura contabile in materia di partecipazioni ritenute indispensabili per gli enti locali, sulla base di un esame più approfondito non pare possa comprendersi tra le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale quello di valorizzare e sostenere attività che hanno come scopo la diffusione della solidarietà tramite la concessione di crediti ed investimenti di natura sociale.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27-29 della L. 244/2007, si procederà alla dismissione della partecipazione tramite idonea procedura ad evidenza pubblica da deliberarsi entro la fine del 2015.

Sulla base dei dati dell'ultimo patrimonio netto disponibile, l'importo derivante dall'operazione di dismissione è stimabile in circa € 20.235,83.



MAGVENEZIA Società Cooperativa a r.l.

La cooperativa ha il compito di sostenere le attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della non violenza, della solidarietà, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.

La quota posseduta, che riveste carattere simbolico anche nel suo valore economico, deve essere mantenuta rientrando tra le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale quello di valorizzare e sostenere attività che hanno come scopo la diffusione della solidarietà sociale; pertanto si conferma il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27 L. 244/2007, ritenendo la stessa "*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*", così come già approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 117 del 6/10/2008.

Si precisa infine che l'Amministrazione Comunale ritiene cessata la partecipazione in **AUTOVIE VENETE S.p.A.**, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della legge di stabilità 2014.

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 70 del 5/9/2014 la partecipazione detenuta in Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.), pari allo 0,282% del capitale sociale e corrispondente a 1.713.594 azioni, era stata infatti ritenuta non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 3, commi 27- 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e se ne è approvata la dismissione.

La procedura ad evidenza pubblica relativa alla cessione della partecipazione, con scadenza il 18/12/2014 è andata deserta.

A seguito della mancata alienazione mediante la predetta procedura ad evidenza pubblica, come previsto dall'art. 1 comma 569 della legge di stabilità 2014 (l. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii.), la partecipazione del Comune di Venezia nella società è cessata ad ogni effetto, ai sensi della suddetta previsione legislativa, allo scadere del 31 dicembre 2014.

Posto che, ai sensi della citata norma, entro i dodici mesi successivi (31/12/2015) la società Autovie Venete S.p.A. dovrà provvedere alla liquidazione in denaro del "valore della quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile", si è tuttora in attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte in merito al valore di liquidazione della partecipazione.

Sulla base dei dati dell'ultimo patrimonio netto disponibile, l'importo derivante dall'operazione di dismissione è stimabile in circa € 1.371.029,94.


L'importo totale derivante dalla realizzazione delle operazioni di dismissione di partecipazioni di minoranza sopra descritte, calcolato con le modalità indicate per ciascuna partecipazione, è complessivamente stimabile in circa € 1,7 mln.

3.d SITUAZIONE ATTESA AD ESITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Come ampiamente illustrato nei precedenti paragrafi, il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato dal Comune di Venezia si prefigge obiettivi ambiziosi in termini di efficientamento e valorizzazione delle società di cui si ritiene di mantenere la partecipazione, e di sensibile riduzione del numero delle partecipazioni possedute.


Sotto quest'ultimo aspetto, se le operazioni di dismissione a vario titolo previste dal presente Piano venissero perfezionate compiutamente anche nella conclusione delle liquidazioni societarie in corso, ne deriverebbe una sensibile riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe a:

- A) **n. 12 società sottoposte a controllo esclusivo in via diretta ed indiretta, con una riduzione di 3 società**, per effetto della fusione per incorporazione di Actv S.p.A. in AVM S.p.A., della dismissione di Venezia Spiagge S.p.A. e della cessazione alla scadenza del Consorzio Urban, controllato da Ive S.r.l.





- B) **n. 6 società a controllo congiunto** (Veritas e 5 società da essa controllate in via esclusiva), **con una riduzione di 8 società** rientranti in questa categoria per effetto dell'uscita di 7 società controllate nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo Veritas e dell'uscita del Comune dal GEIE Marco Polo System;



- C) **n. 1 società partecipata con una quota di minoranza** (MAG Venezia) **con una riduzione di 10 partecipazioni** per effetto di 6 dismissioni, 3 completamenti di liquidazioni societarie in corso e la liquidazione della quota in Autovie Venete, cessata al 31/12/2014.

Nel complesso il Piano prevede che le partecipazioni in società controllate in via diretta ed indiretta e le partecipazioni di minoranza si riducano complessivamente di n. 21 unità, scendendo ad un totale di 19 partecipazioni, meno della metà di quelle attualmente esistenti.